

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4583

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BUFFONE, ABATE e FORNALE

Presentata il 18 novembre 1967

**Integrazione della legge 3 novembre 1952, n. 1789, concernente
la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1789, quale risulta modificato dalla legge 21 giugno 1967, n. 470, prevede il collocamento in soprannumero all'organico dei propri gradi per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che rivestono le cariche di ministro, sottosegretario di Stato, segretario generale del Ministero della difesa o capo di gabinetto.

Parimenti il collocamento in soprannumero è previsto per il capo di stato maggiore della difesa e per il consigliere militare del Presidente della Repubblica, con analoghe disposizioni legislative (24 dicembre 1951, n. 1638; 5 luglio 1952, n. 989; 18 dicembre 1952, n. 2386).

In sintesi, le norme suddette hanno inteso porre in soprannumero tutti gli ufficiali che svolgono, ad alto livello, compiti interforze sia nel campo tecnico-amministrativo, sia nel campo tecnico-militare.

Occorre tuttavia rilevare che tra le cariche e destinazioni sopraindicate non è compresa quella di Capo del servizio informazioni delle forze armate, che può essere affidata indifferentemente ad un ufficiale delle tre forze armate e che non rientra, pertanto, nella specifica competenza di alcuna di esse.

La natura di tale servizio è del resto chiarita dall'articolo 2, lettera g), del decreto presidenziale 18 novembre 1965, n. 1477, il quale stabilisce che il « servizio unificato d'informazione delle forze armate » provvede « a mezzo dei propri reparti, uffici e unità, ai compiti informativi di tutela del segreto militare e di ogni altra attività di interesse nazionale per la sicurezza e la difesa del Paese, attuando anche l'opera intesa e prevenire azioni dannose al potenziale difensivo del Paese ».

È quindi evidente che con l'istituzione di un tale servizio unificato (conseguente al nuovo ordinamento dello stato maggiore della difesa approvato con il citato decreto presidenziale n. 1477 del 1965), e data altresì l'importanza di tale servizio che richiede l'impiego di un ufficiale di grado molto elevato ed il suo conseguente allontanamento dai normali compiti di Forza armata, si rende necessario disporre un'ulteriore modifica al primo comma dell'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1789, che consenta il collocamento in soprannumero all'organico del proprio grado dell'ufficiale che rivesta la carica di capo del servizio informazioni delle Forze armate.

A tale scopo risponde l'unità proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1789, quale risulta modificato dalla legge 21 giugno 1967, n. 470, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che rivestono le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato, segretario generale del Ministero della difesa, Capo di gabinetto o capo del servizio informazioni delle Forze armate sono considerati in soprannumero all'organico dei propri gradi ».